

# Comune di Alfianello

Provincia di Brescia

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

Art.1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art.2: REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI  
TEMPORANEITA'

Art.3: CRITERI E MODALITA' DI RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

Art.4: MODALITA' DI RATEIZZAZIONE

Art.5: INTERESSI

Art.6: DOMANDA DI CONCESSIONE


Art.7: PROCEDIMENTO

Art.8: PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO

Art.9: ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO ALLA DELIBERA <sup>CC</sup>  
n° 21 ..... Del. 29/05/2012

Il SINDACO





Il SEGRETAR'



## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1- Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione eccezionale di dilazioni e/o rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria in genere:

- siano essi derivanti da avvisi di accertamento;
- siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
- sia nel caso che il pagamento avvenga ordinariamente in un'unica rata sia in più rate;

e fissa i criteri generali per la definizione dei casi concreti, in ottemperanza ai principi di equità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## **Art. 2**

### **REQUISITI OGGETTIVI E SOGGETTIVI E DEFINIZIONE DI TEMPORANEITA'**

1- La dilazione del pagamento potrà essere concessa per temporanee difficoltà economiche del richiedente che non permettono il rispetto delle scadenze prefissate.

2- Si definisce temporanea difficoltà economica tutto ciò che comporta una diminuzione del reddito e può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, nella difficoltà di mercato in cui versa la singola impresa.

## **Art. 3**

### **CRITERI DI DILAZIONE E/O RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO**

1- Per i debiti di natura tributaria possono essere concesse, su richiesta motivata del contribuente in comprovate difficoltà di ordine economico, e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e/o rateizzazioni di pagamenti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- Inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni;
- Decadenza del beneficio concesso nel caso di mancato pagamento di due rate consecutive.

2- E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori dilazioni e/o rateazioni nel pagamento di singole rate.

3- In ogni caso la richiesta di dilazione e/o rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

#### **Art. 4**

#### **MODALITA' DI DILAZIONE E /O RATEIZZAZIONE**

1- La rateizzazione del debito sarà effettuata in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma da calcolarsi con riferimento all'importo richiesto dal contribuente maggiorato degli interessi, e non al totale del tributo dovuto, così determinate:

- a) Per importi inferiori ad € 500 in rate posticipate entro 6 mesi;
- b) Per importi da € 500 ad € 10.000,00 in rate posticipate entro 12 mesi;
- c) Per importi oltre € 10.000,00 in rate posticipate entro 24 mesi.

2- Le rate sono tutte di uguale importo e su quelle successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale su base giornaliera, in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

3-Il debitore può chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

4- In caso di mancato pagamento di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in una unica soluzione, con iscrizione a ruolo, il carico non può più essere rateizzato.

#### **Art. 5**

#### **INTERESSI**

1- Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi nella misura pari all'interesse legale.

Gli interessi, applicati in ragione dei giorni che intercorrono dalla data di scadenza del termine di pagamento fino alla scadenza di ciascuna rata, saranno corrisposti unitamente all'importo rateizzato alle scadenze stabilite.

## **Art. 6**

### **DOMANDA DI CONCESSIONE**

1- Il contribuente che, trovandosi in comprovate difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di dilazione e/o rateazione di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi di questo ente.

3- La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'inizio della procedura esecutiva.

2- La domanda dovrà contenere:

- l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
- l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, cartella esattoriale, avviso di accertamento, ecc.);
- la dettagliata motivazione per la quale si chiede la dilazione e/o rateizzazione del debito.

## **Art. 7**

### **PROCEDIMENTO**

L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario incaricato che è responsabile del procedimento.

Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata.

Può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il Funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.

La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato comporterà a decadenza al beneficio della dilazione e/o rateizzazione del debito.

L'esibizione di atti contenenti dichiarazioni mendaci o false nei casi previsti dalla Legge 4 gennaio 1968 n. 15 sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. Ciò comporta inoltre, la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

## **Art. 8**

### **PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di

concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero il diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di 30 giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.

Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.

Sia il provvedimento di concessione, che eventualmente, il provvedimento di diniego, sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

#### **Art. 9**

#### **ENTRATA IN VIGORE**

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'1 Gennaio 2012.



COMUNE DI ALFIANELLO  
(Provincia di Brescia)

## REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI DILAZIONI E/O RATEIZZAZIONI DI PAGAMENTO APPLICABILI AI DEBITI DI NATURA TRIBUTARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N.21 DEL 29/06/2012, PUBBLICATA ALL'ALBO  
PRETORIO PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL 24/07/2012 AL 08/08/2012 SENZA  
OPPOSIZIONI E DIVENUTA ESECUTIVA IL 19/08/2012

Alfianello 23/08/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Grieco Silvio)



---

### SECONDA PUBBLICAZIONE

DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE CON CONTESTUALE AFFISSIONE  
DI AVVISO PUBBLICO ALL'ALBO PRETORIO AI SENSI DEL VIGENTE STATUTO  
COMUNALE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI DAL - 5 NOV. 2012 AL  
20 NOV. 2012.

Alfianello li 21 NOV. 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE  
(Avv. Grieco Silvio)

